



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Roma,

Alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano

Loro PEC

Oggetto Decreto ministeriale n. 4502 del 29 aprile 2020 recante “*Disposizioni applicative interventi di cui all’articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Ristoro danni causati dall’organismo nocivo Halyomorpha halys*”. Registrazione dell’aiuto in esenzione di notifica n. 56453 (2020-XA). Procedura per la richiesta e l'erogazione degli aiuti.

In considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) nel corso dell'anno 2019, sulla base del Decreto ministeriale in oggetto, si illustrano di seguito le procedure per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, coerentemente all'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Come è noto questo Ministero, sulla base degli esiti delle istruttorie trasmesse dalle Regioni interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.. Conseguentemente le Regioni provvedono direttamente a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari sulla base degli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, compresi gli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione degli aiuti, tra cui anche le verifiche propedeutiche alla concessione degli stesso sul registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

Per attivare gli interventi le aziende sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria emanato da questo Ministero, salvo eventuali proroghe dei suddetti termini stabiliti dalla legge.

Sentite le Regioni interessate, al fine di agevolare ed uniformare le procedure e le modalità di concessione degli aiuti è stato predisposto lo schema di domanda allegato, che ciascuna Regione è tenuta a far utilizzare ai richiedenti l'aiuto.

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, alle quali la cimice asiatica abbia causato danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all’anno 2019



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Trattandosi di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Si ricorda che il comma 4 ter del D.lgs 32/2018, di modifica all'art. 5 del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che:

la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità (anno 2019 assimilabile a una calamità naturale) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2019) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva situazione economica aziendale, ottenuta dal risultato della differenza (B – A).

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno 2019 devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante che dovrà essere messa a disposizione dell'ente competente della fase istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario; per le colture non danneggiate dalla cimice, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere proposti i dati desunti dalle rese Benchmark (quintali/ettaro), nonché i prezzi utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, i cui valori sono disponibili sul sito internet Ministero all'indirizzo: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11950>. Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della coltura danneggiata nel 2019 non fosse ancora disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative), l'azienda richiedente potrà utilizzare i valori dei prezzi massimi utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2019, i cui valori sono disponibili sul sito del Ministero.

Per il calcolo della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, potranno essere considerate le rese Benchmark (quintali/ettaro), nonché i prezzi utilizzati quale



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, i cui valori sono disponibili sul sito del internet Ministero all'indirizzo sopracitato.

Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale potranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.

Una volta verificato che l'azienda ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita di reddito (danno) relativa alle sole colture aziendali danneggiate dalla cimice asiatica tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda ed inserite in domanda è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti:

- a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014;
- c) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par.1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dall'infestazione di *Halyomorpha halys*, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento.

Le aziende che intendono presentare domanda di aiuto, infine, non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate o aderito a fondi di mutualizzazione a copertura dei danni causati da attacchi di *Halyomorpha halys*, ai sensi del piano gestione dei rischi 2019 (approvato con D.M. n. 642 del 21/01/2019)

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali, compresi quelli concessi in regime di de minimis, o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Le agevolazioni concesse in applicazione del decreto in oggetto ed ai sensi dell'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento; il regime di aiuto è stato registrato in esenzione di notifica con il n. 56453 (2020-XA).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
- DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Al fine di consentire gli adempimenti necessari a mettere a disposizione le risorse a codeste Regioni entro il corrente anno, si invitano codeste regioni a far pervenire i fabbisogni di spesa conseguenti alla conclusione dell'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari entro e non oltre il 30 settembre 2020.

Il Direttore Generale

Dott. Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del
DLgs n. 82/2005

Allegato

Domanda di aiuto ristoro danni causati dall'organismo nocivo *Halyomorpha Halys* nel corso dell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 5 comma 2, Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Alla Regione/Provincia autonoma di _____

__I__ sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il ____/____/_____,
(Comune) (Prov.)

residente in _____ n. civico _____
(via, fraz., loc.)

(c.a.p.) (comune) (prov.)

codice fiscale _____

Telefono (obbligatorio) _____

PEC (obbligatorio) _____

in qualità di Titolare / Rappresentante legale dell'azienda agricola:

CUAA _____

CHIEDE

che l'impresa stessa possa essere ammessa a beneficiare delle provvidenze di dell'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

fino ad un importo massimo di € _____ come risultante della Tabella 2 – lettera C.

A tal fine il sottoscritto, avvalendosi delle facoltà concesse dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa",

DICHIARA

1. Che l'impresa:

- per l'anno 2019 non ha sottoscritto polizze assicurative agevolate o aderito a fondi di mutualizzazione a copertura dei rischi relativi alla perdita di produzione da infestazioni di *Halyomorpha halys* articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2017, n. 160);

- per l'anno 2019 ha sottoscritto polizze assicurative non agevolate o fondi di mutualizzazione non agevolati a copertura dei rischi relativi alla perdita di produzione da infestazioni di *Halyomorpha halys* con la compagnia di assicurazione _____, ovvero aderito al fondo _____ gestito da _____ per la copertura dei medesimi rischi
- nell'anno 2019 ha percepito indennizzi (interventi compensativi o rimborsi assicurativi) per eventi diversi da quello in oggetto alle colture e le superfici di seguito indicate:
 - Comune _____, Coltura _____, Superficie (ha) _____; % di danno _____;
 - Comune _____, Coltura _____, Superficie (ha) _____; % di danno _____;
 - Comune _____, Coltura _____, Superficie (ha) _____; % di danno _____;

Indennizzi percepiti nell'anno 2019 € _____

2. Che i dati e le informazioni relative all'azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato al piano colturale 2019;

3. Che a seguito del citato evento eccezionale, l'azienda ha subito i seguenti danni alle produzioni vegetali:

Tabella 1 (compilata a titolo puramente esemplificativo)

	2019								TRIENNIO DI RIFERIMENTO (2016 – 2018)			CALCOLO DEL VALORE DANNO DA CIMICE	CALCOLO INCIDENZA % DEL DANNO
	A		B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
COLTURA	superficie 2019 da anagrafe agricola (Ha)	coltura danneggiata da cimice asiatica	resa media (quintali/ha)	Produzione (quintali)	Prezzo (Euro)	PLV 2019 - Ricavo dalla vendita prodotto (Euro)	eventuale contributo ricevuto per il danno non da cimice (ES. Grandine, Gelate etc.)	PLV 2019 TOTALE comprensiva del Contributo di cui alla Colonna F	resa media della coltura nel triennio 2016-2018 (quintali/Ha)	prezzo medio del prodotto	PLV MEDIA ORDINARIA TRIENNIO - Ricavo ordinario dalla vendita del prodotto nel triennio 2016-2018 (Euro)	DANNO Causato dalla Cimice (euro)	INCIDENZA del danno da cimice (%)
da anagrafe agricola	da anagrafe agricola	compilata da parte dell'agricoltore	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	= C * D	dichiarato dal beneficiario	= E + F	(dato proposto dalla procedura informatica e desunto da fonti nazionali/regionali)	(dato proposto dalla procedura informatica e desunto da fonti nazionali/regionali)	= A * H * I	= L – G	= (1 – G/L)*100
frumento	2	no	50	100	100	€ 10.000,00		€ 10.000,00	50	100	€ 10.000,00	coltura non danneggiata	
pere	3	si	150	450	70	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 30.000,00	240	80	€ 57.600,00	€ 27.600,00	
vite	2	no	130	260	40	€ 10.400,00		€ 10.400,00	130	40	€ 10.400,00	coltura non danneggiata	
TOTALI						€ 45.400,00		€ 50.400,00			€ 78.000,00	€ 27.600,00	35,4%

Note: Il danno dichiarato dall'azienda è desunto dalla differenza di ricavi per la coltura interessata nel 2019 e i ricavi nel triennio precedente; vengono considerati compensati tra essi i minori e maggiori costi sostenuti.

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno 2019 devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante che dovrà essere messa a disposizione dell'ente competente della fase istruttoria nel caso in cui ritenuto necessario; per le colture non danneggiate dalla cimice, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere proposti i dati desunti dalle rese Benchmark (quintali/ettaro), nonché i prezzi utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, i cui valori sono disponibili sul sito internet del Ministero all'indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11950>. Qualora tali valori non fossero rappresentativi della realtà aziendale dovranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della coltura danneggiata nel 2019 non fosse ancora disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative), l'azienda può utilizzare i prezzi massimi utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate 2019, i cui valori sono disponibili sul sito del Ministero.

Per il calcolo della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra possono essere considerate le rese Benchmark (quintali/ettaro), nonché i prezzi utilizzati quale riferimento per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, i cui valori sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo sopraindicato.

Qualora tali valori non siano rappresentativi della realtà aziendale possono essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante.

Una volta verificato che l'azienda ha superato la soglia di danno (il valore della colonna M deve risultare superiore al 30%), ai fini dell'erogazione dell'aiuto si può procedere al calcolo della perdita (danno) relativa alle sole colture aziendali danneggiate dalla cimice asiatica tra quelle inserite nella D.G.R. di delimitazione.

Tabella 2

A	Valore Danno (totale colonna M)	€.....
B	Eventuale Indennizzo assicurativo percepito da assicurazioni non agevolate o da altre misure di aiuto riferite a danni da <i>Halymorpha halys</i> sulle produzioni 2019	€.....
C	Indennizzo richiesto (= A-B)	€.....

Il sottoscritto DICHIARA, INOLTRE

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

- ☐ di essere impresa agricola attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- ☐ di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- ☐ che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati da *Halyomorpha halys*;
- ☐ di essere consapevole che nel caso di impresa agricola con terreni siti in regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata alla Regione in cui il beneficiario ha presentato la domanda unica della Pac. Nel caso in cui l'impresa abbia il fascicolo di competenza in una Regione non interessata alla delimitazione, la domanda dovrà essere presentata nella Regione dove ha l'unità produttiva maggiormente danneggiata;
- ☐ che l'impresa è soggetta a dichiarazione IVA:
 - che nella dichiarazione IVA del 2019 l'importo al rigo VE50 è di _____ €;
 - che nella dichiarazione IVA del 2020 l'importo al rigo VE50 è di _____ €;
- ☒ che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- ☐ di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;
- ☐ di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80% dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione;

- ☒ di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- ☐ di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste dall'Ufficio _____ (Struttura _____ della sede territoriale di competenza);
- ☐ di non aver calcolato nella PLV danneggiata le superfici di colture orticole pluriennali e di vigneti impiantati nel 2018 e 2019;
- ☐ di aver ridotto almeno al 60% la produzione per i vigneti al secondo anno di impianto;
- ☐ che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- ☐ di richiedere l'aiuto, con la presente domanda, esclusivamente per i frutteti piantati fino all'anno 2016 compreso;
- ☐ che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dai frutteti in conduzione a causa dell'attacco subito di Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*);
- ☐ che, nel caso di presenza di indennizzi conseguenti a polizze non agevolate per danni causati da *Halyomorpha halys*, l'importo dell'indennizzo pagato dall'assicurazione viene detratto dal danno accertato;
- ☐ di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- ☐ di accettare qualsiasi determinazione della Regione _____ in ordine alla eventuale limitazione dei benefici concedibili per carenza di fondi;
- ☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- ALTRE (facoltative)
- ☒ che la superficie di impianti frutticoli oggetto della richiesta di contributo, con reti anti insetti è di ha _____;
- ☐ di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti;
- ☐ di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni previste dall'art. 1 comma 1052 della legge 27/12/2006 n. 296, in particolare l'art. 3, comma 5 bis, che prevede il pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda;

ALLEGATI

(data)

IL DICHIARANTE